

Mediazione, istanza meno formale rispetto alla domanda giudiziale

Le regole

Devono essere esposte con chiarezza le ragioni della pretesa

Non è necessario invece allegare giurisprudenza o argomentazioni di diritto

Ettore Ditta

Il Tribunale di Genova con la sentenza 2952 del 18 novembre 2024 ha esaminato il delicato aspetto dei presupposti richiesti per la corretta predisposizione della domanda di mediazione nelle controversie condominiali.

Per queste liti l'esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Devono esservi simmetria e conformità fra le domanda di mediazione e la successiva domanda giudiziaria, ma gli elementi richiesti per l'una e per l'altra non sono identici. Nei giudizi questo aspetto viene talvolta esagerato, indulgendo così in un formalismo superfluo in realtà non previsto dalla normativa. In particolare la domanda di mediazione non deve contenere gli stessi elementi che la legge richiede invece per l'atto introduttivo di un giudizio. Il Tribunale genovese, nel confermare questo, ha riassunto le regole applicative.

Innanzitutto le modalità di proposizione della domanda di mediazione sono disciplinate dall'articolo 4, comma 2, Dlgs 28/2010, secondo cui l'istanza deve contenere alcune

indicazioni (l'organismo prescelto, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa) funzionali al corretto svolgimento della procedura. La necessità che nella domanda siano indicati l'oggetto e le ragioni della pretesa è funzionale non solo a definire il tema del procedimento di mediazione, ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore e occorre pertanto che la domanda di mediazione sia redatta con sufficiente chiarezza. Le ragioni della domanda devono

essere identificate con i fatti posti a sostegno della richiesta, riferiti non nella loro dettagliata specificità, ma nei loro tratti essenziali e strutturali. Non è invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto.

In concreto l'istante deve limitarsi a indicare, per esempio, che vengono impugnati determinati punti di una delibera approvata dall'assemblea per violazione delle disposizioni normative o della maggioranza richiesta dalla legge, ma non è richiesta pure l'indicazione di specifiche disposizioni di legge ritenute violate. La predisposizione delle istanze in questa maniera consente infatti l'agevole individuazione delle delibere impuginate e degli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni.



Tra gli elementi essenziali l'organismo prescelto, le parti, l'oggetto e una chiara esposizione dei fatti